



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7317 DEL 18/07/2022

OGGETTO: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 9 della L.R. 12/2010 per un Piano Attuativo di iniziativa pubblica relativo alla costruzione di una piazza sopraelevata in deroga alle distanze dalla strada Provinciale ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Regolamento Regionale n. 2/2015. Progetto PNNR/FC/PNIEC. Comune di Montefranco.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D.Lgs. 152/2006 e smi. L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota n° 0142208 del 09/06/2022 del Comune di Montefranco, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica relativo alla costruzione di una piazza sopraelevata in deroga alle distanze dalla strada Provinciale ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Regolamento Regionale n. 2/2015. Progetto PNNR/FC/PNIEC.

Visto che, con nota n. 0145623 del 14/06/2022, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica relativo alla costruzione di una piazza sopraelevata in deroga alle distanze dalla strada Provinciale ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Regolamento Regionale n. 2/2015. Progetto PNNR/FC/PNIEC. Comune di Montefranco.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Provincia di Terni - Servizio PTCP.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2

Agenzia Forestale Regionale Umbra

Visti i seguenti pareri pervenuti:

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria: Prot. n. 0160585 del 05/07/2022 con il quale si comunica che *“Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con Pec prot.n. 145623-2022, vista la DGR n.2003-2005 di approvazione della Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU), ai sensi della L.R. n.1/2015 art.n.81 e art.n.82 non si evincono criticità”*.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria Prot. n. 0160746 del 05/07/2022 con il quale si comunica che: *“Con riferimento alla nota pervenuta in data 14.06.2022, con la quale si chiede il parere di competenza relativo alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS l'intervento in oggetto; esaminata la documentazione progettuale consultabile all'indirizzo web*

https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/VllxQGdSj7yUPW1; Considerato che il Piano Attuativo d'iniziativa pubblica è relativo all'intervento per la rigenerazione dello spazio pubblico urbano di "Piazza Enea Sbarretti", ubicato nel centro storico di Montefranco. In sintesi, si prevede la realizzazione di una terrazza panoramica pedonale in corrispondenza di un'area attualmente destinata a parcheggio; Verificato che l'area oggetto d'intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. art. 142 comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 42/2004 - Parco Fluviale del Nera, di cui alla L.R. 3 marzo 1995 n. 9; Considerato che le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell'ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma

1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; Verificato che il Piano Attuativo non si pone in contrasto con i sopra richiamati provvedimenti di tutela ai sensi della parte II e III del D.Lgs n. 42/2004 né con i valori storici, ambientali e panoramici dell'ambito d'intervento ed il loro pubblico godimento; Per quanto sopra, questa Soprintendenza, non ritiene necessario che il progetto in esame debba approfondire la verifica dell'effettiva compatibilità tra le previsioni progettuali e i principi di tutela del paesaggio e, dunque, essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica. Per quanto attiene alla tutela archeologica, trattandosi di opera pubblica e di pubblica utilità la cui realizzazione comporta lavorazioni di scavo per le fondazioni e modifica dello stato dei luoghi, si rammenta l'obbligo per la Stazione Appaltante di verificare l'assoggettabilità o meno dell'opera medesima alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Nello specifico, nel caso di non assoggettabilità, la Stazione appaltante produrrà una dichiarazione sottoscritta dal RUP, corredata da documenti esplicativi, che attesti motivatamente l'esclusione dalla procedura, mentre in caso di assoggettabilità dovrà essere trasmessa alla scrivente Soprintendenza la documentazione prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, redatta secondo le Linee Guida di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 14.02.2022, in vigore dal 29.04.2022, alle cui indicazioni si rimanda. Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.ei. il responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Lacava (giuseppe.lacava@beniculturali.it), al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti”.

ARPA Umbria. Prot. n. 0162652 del 07/07/2022 con il quale si comunica che: “Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, ritiene di dover sottolineare quanto segue. I documenti e gli allegati al rapporto preliminare ambientale sottolineano in più punti l'assenza di interferenza tra il progetto e gli alberi esistenti nel sito scelto, che a quanto affermato, dovrebbero essere armonicamente inseriti nel progetto stesso. Dalle immagini fotografiche fornite si nota che i due alberi più direttamente interessati (un terzo sembra esterno alla struttura prevista) presentano altezze tali e una forma della chioma difficilmente compatibili con la tipologia di intervento descritto nell'allegato 7 Stato di progetto e rendering. Infatti gli alberi non sembrano così elevati in altezza (o per lo meno non sono fornite sufficienti informazioni in merito) da garantire gli spazi visivamente disegnati per la terrazza sovrastante e le loro chiome, piuttosto ramificate, hanno una configurazione che lasciano intuire la loro area di sviluppo molto prossima al piano della terrazza stessa con una occupazione piuttosto ampia dell'area prevista (a meno di interventi “importanti” sulla struttura delle piante non descritte nel progetto). La stessa soluzione ingegneristica non descrive come i due alberi possano ricevere i necessari apporti irrigui visto l'ingabbiamento degli stessi nella struttura che impedirebbe alla pioggia di toccare liberamente il suolo per una corretta e naturale assunzione radicale. Per quanto sopra pur non rilevando impatti significativi tali da sottoporre la proposta a valutazione ambientale strategica si richiede all'autorità competente di verificare le perplessità elencate”.

Provincia di Terni. Prot. n. 0163319 del 08/07/2022 con il quale si comunica che: “Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 15.06.2022 ns. prot. n. 7417; presa visione della relativa documentazione consultabile all'indirizzo web:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/VllxQGdSj7yUPW1>, dalla quale si evince che l'intervento riguarda un piano attuativo per la realizzazione di una piazza sopraelevata con sottostante parcheggio e di un affaccio panoramico all'interno del centro storico di Montefranco; si fa presente che l'intervento ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio 1Ca “Colline interne di Montefranco, Torre Orsina e Collestatte”; dalla lettura degli elaborati del PTCP, l'intervento si colloca all'interno del centro storico e del Parco Fluviale del Nera, in corrispondenza di un punto di vista panoramico e a margine di una ZPS. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici del PTCP, l'intervento deve essere verificato secondo le indicazioni dell'art. 137 delle Norme di Attuazione del PTCP in merito ai punti di vista paesaggistici”.

AFOR. Prot. n. 0163969 del 08/07/2022 con il quale si comunica che: *“Premesso che: - a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 “Testo unico regionale per le foreste”; - con Decreto A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato individuato detto rappresentante unico dell’Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze di servizi convocate dalla Regione nella persona del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e tutela delle risorse naturali o suo delegato; - con Decreto A.U. n° 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di Dirigente Vicario dei sette Servizi dell’Ente con nomina del sottoscritto quale Dirigente Vicario del Servizio Agricoltura Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali e di conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell’Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione. Vista l’istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio: -Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative: - la L.R. 28/01 “Testo unico per le foreste” e s.m.i., ed il Regolamento d’attuazione n° 7/2002 s.m.i.;*

È stata analizzata la documentazione presente all’indirizzo fornito nella nota della Regione Umbria avente prot. n. 0145623-2022 del 14/06/2022 e recepita al prot. n. 26980/2022 del 14/06/2022: Il processo di assoggettabilità a VAS riguarda il piano attuativo relativo alla costruzione di una piazza sopraelevata in deroga alle distanze dalla strada Provinciale su terreni distinti al NTC di Montefranco; Considerato che: 1. La zona oggetto di variante nel vigente P.R.G. del Comune di Montefranco non è classificata agricola. 2. L’area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall’art. 5 della medesima legge regionale. Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze autorizzative sugli aspetti necessari alla realizzazione del progetto in esame che sono normati ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. “Testo unico regionale per le foreste” e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i., Si propone: di non rilasciare il parere, perché non dovuto in quanto che i terreni interessati dal progetto non sottoposti al vincolo previsto dall’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall’art.5 della medesima legge regionale, e non sono agricoli e quindi non di competenza. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.

L’Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del Territorio e Risorse Naturali “, che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di parere contenuti nella su riporta istruttoria, comunica: di non rilasciare il parere perché non dovuto in quanto che i terreni interessati dal progetto non sottoposti al vincolo previsto dall’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall’art.5 della medesima legge regionale, e non sono agricoli e quindi non di competenza. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore”.

Servizio Urbanistica Riquilificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. Parere di competenza della Sezione Programmazione del territorio e promozione della qualità del paesaggio regionale. Prot. n. 0164348 del 11/07/2022 con il quale si comunica che: *“In riferimento alla nota PEC.prot.n.145623 del 14.06.2022, con la quale si chiedeva in riferimento alla procedura in oggetto, di esprimere valutazioni e pareri sulla base della documentazione consultabile e scaricabile al seguente link:*

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/VllxQGdSj7yUPW1> A seguito della consultazione della documentazione di cui sopra, si rileva che nelle previsioni del piano di fabbricazione vigente l’area d’intervento è al centro della zona A, centro storico ed è area sottoposta a tutela paesaggistica perché facente parte del Parco Fluviale regionale del Fiume Nera. L’intervento di realizzazione dell’affaccio panoramico interessa la zona D – sub zona D2 del Piano del Parco, dove ai sensi dell’Art. 12 delle NTA del Piano del Parco, “... si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali”; L’area si trova nel foglio catastale 6, non è distinta da una particella catastale in quanto trattasi di una “piazza” o attualmente un parcheggio di proprietà provinciale confinante con SP Arronese. Allo stato attuale la piazza non ha una vera caratterizzazione perché è un luogo destinato al parcheggio auto. Vi sono tre

grandi alberi, che verranno mantenuti anche nello stato di progetto. Il PAIP, è finalizzato alla rigenerazione dello spazio pubblico urbano del comune di Montefranco in particolare “della” piazza e “dell’affaccio panoramico” nel centro storico e in un ambito urbano che ricade completamente all’interno tra la strada Valnerina e la strada provinciale di Montefranco. La piazza di progetto, consta di un basamento in cemento armato sul quale si eleva una struttura in acciaio, che sostiene una piastra in c.a. che funge da base di calpestio della piazza stessa e da solaio del sottostante parcheggio. Alla piazza, si accede da una scalinata in pietra come in pietra è anche tutto il piano di calpestio ad esclusione della zona dei giochi per bambini in cui si utilizza un tappetino antinfortunistico/antitrauma in EPDM. La protezione laterale della piazza, viene realizzata da una parte da aiuole in legno nelle quali verranno piantate specie arboree autoctone, mentre, la restante parte sarà delimitata da una ringhiera in vetro sorretta da elementi in acciaio. La scalinata di accesso alla piazza è distinta da una fontana ornamentale. Per l’arredo urbano nella piazza sono state scelte panchine bifacciali per consentire agli utenti di potersi comodamente sedere ed interloquire. Una zona viene riservata ai giochi dei bambini. Per garantire l’accessibilità ai diversamente abili, viene collocato un elevatore in acciaio e vetro in modo da garantirne l’utilizzo senza l’impiego di personale addetto Vengono impiegati materiali a basso impatto visivo, allo scopo di lasciare libere le visuali sono state adoperate ringhiere in vetro per permettere la fruizione del panorama sulla Valnerina. Da un punto di vista di sostenibilità ambientale e paesaggistica il progetto favorisce la fruizione del paesaggio circostante da parte del pubblico, quindi non si rilevano impatti significativi sul paesaggio circostante.

Si raccomanda vista la particolare morfologia del suolo e la posizione della piazza di agevolare lo scorrimento delle acque regolandone il deflusso ed evitando ristagni delle acque anche con approcci sostenibili nel contesto urbano come le NBS-Natural Based Solutions(vedere le linee guida e schede NBS del Progetto LIFE <http://www.lifemetroadapt.eu/it/documenti-epubblicazioni/>). Al fine di una fruizione in sicurezza da parte del pubblico, particolare attenzione dovrà essere posta alla scala di accesso che è posizionata in prossimità della curva della strada e si dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni di pericolo per i pedoni”.

Servizio Urbanistica Riquilificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. Sezione Attività e piani comunali in materia urbanistica e controllo attività edilizia in materia di abusivismo. Prot. n. 0164348 del 11/07/2022 con il quale si comunica che: “Vista la nota acquisita con PEC prot. n. 145623 del 14.06.2022, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto; Premesso che:

- Il Piano Attuativo d’iniziativa pubblica è proposto per la rigenerazione dello spazio pubblico urbano di Piazza Enea Sbarretti, nel centro storico di Montefranco, lungo il tratto interno della strada provinciale n. 4 Arronese, con l’ausilio dei fondi previsti dal PNRR;

- Il Piano Attuativo è parte di un progetto più ampio che include oltre “la Piazza” e “Affaccio panoramico” nel centro storico, il “Chiosco” punto di ristoro del polo sportivo di Fontechiaruccia e la “Passeggiata”, percorso pedonale a tema storico-religioso sportivo;

- Attualmente lo spazio all’interno della curva a tornante della strada provinciale è occupato dal parcheggio di Piazza Sbarretti;

- Il progetto propone la realizzazione di una piazza sopraelevata rispetto al parcheggio, al fine di dare una “vera” piazza al capoluogo comunale, ricavando i posti a parcheggio nella parte sottostante e un “affaccio panoramico” dalla strada provinciale sulla sottostante valle;

Presa visione di tutta la documentazione tecnica riferita al Piano Attuativo del Comune di Montefranco, consultabile al link di riferimento accessibile dalla nota di richiesta di parere.

Per quanto di competenza di questa Sezione

Non si rilevano elementi di criticità della proposta avanzata, il Comune dovrà rispettare le disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile del R.R. 2/2015 e quanto previsto dall’art. 55 della L.R. 1/2015, oltre che quanto previsto dalla stessa legge per i centri storici.

Si specifica che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell’art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all’art.

89 del DPR 380/2001 sul Piano Attuativo in oggetto da esprimere prima dell'adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge".

Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Prot. n. 0166621 del 13/07/2022 con il quale si comunica che: "Con la presente si dichiara che per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Tuttavia, considerato che il piano attuativo in esame fa parte di un progetto generale più ampio che prevede la realizzazione di interventi interferenti con le fasce perimetrate dal P.A.I., si ricorda che i medesimi dovranno essere subordinati all'ottenimento di un parere da parte dell'Autorità idraulica competente ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.A.I."

Rilevato che: il Piano Attuativo d'iniziativa pubblica ha come obiettivo la rigenerazione dello spazio pubblico urbano di Piazza Enea Sbarretti, nel centro storico di Montefranco, lungo il tratto interno della strada provinciale n. 4 Arronese, con l'ausilio dei fondi previsti dal PNRR. Attualmente lo spazio all'interno della curva a tornante della strada provinciale è occupato dal parcheggio di Piazza Sbarretti.

Il progetto propone la realizzazione di una piazza sopraelevata rispetto al parcheggio, al fine di dare una "vera" piazza al capoluogo comunale, ricavando i posti a parcheggio nella parte sottostante e un "affaccio panoramico" dalla strada provinciale sulla sottostante valle.

Il Piano è parte di un progetto più ampio che include la Piazza, l'Affaccio panoramico nel centro storico, il "Chiosco" punto di ristoro del polo sportivo di Fontechiaruccia e la "Passeggiata", percorso pedonale a tema storico-religioso sportivo.

Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che la modifica dell'area non comporta ripercussioni negative sull'ambiente, per cui non è necessario che il Piano Attuativo di iniziativa pubblica relativo alla costruzione di una piazza sopraelevata in deroga alle distanze dalla strada Provinciale ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Regolamento Regionale n. 2/2015. Progetto PNNR/FC/PNIEC nel Comune di Montefranco, sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS il Piano Attuativo di iniziativa pubblica relativo alla costruzione di una piazza sopraelevata in deroga alle distanze dalla strada Provinciale ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Regolamento Regionale n. 2/2015. Progetto PNNR/FC/PNIEC nel Comune di Montefranco.

2. Nelle successive fasi dell'iter della variante proposta e nella fase di progettazione si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni e criteri tesi a garantire un migliore inserimento ambientale degli interventi:

Aspetti paesaggistici

- Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici del PTCP, l'intervento deve essere verificato secondo le indicazioni dell'art. 137 delle Norme di Attuazione del PTCP in merito ai punti di vista paesaggistici.

- Si raccomanda di agevolare lo scorrimento delle acque regolandone il deflusso ed evitando ristagni anche con approcci sostenibili nel contesto urbano come le NBS-Natural Based

Solutions(vedere le linee guida e schede NBS del Progetto LIFE <http://www.lifemetroadapt.eu/it/documenti-epubblicazioni/>).

- Al fine di una fruizione in sicurezza da parte del pubblico, particolare attenzione dovrà essere posta alla scala di accesso che è posizionata in prossimità della curva della strada e si dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni di pericolo per i pedoni.

- Si raccomanda particolare attenzione ai due alberi interessati dal progetto per i quali si chiede di fare in modo che la realizzazione della piazza non arrechi danni agli stessi, valutando un opportuno sistema di potatura che rispetti la forma attuale e che possano ricevere i necessari apporti irrigui.

Aspetti Urbanistici

il Comune dovrà rispettare le disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile del R.R. 2/2015 e quanto previsto dall'art. 55 della L.R. 1/2015, oltre che quanto previsto dalla stessa legge per i centri storici.

Si specifica che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sul Piano Attuativo in oggetto da esprimere prima dell'adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge.

Aspetti archeologici

Trattandosi di opera pubblica e di pubblica utilità la cui realizzazione comporta lavorazioni di scavo per le fondazioni e modifica dello stato dei luoghi, si rammenta l'obbligo per la Stazione Appaltante di verificare l'assoggettabilità o meno dell'opera medesima alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Nello specifico, nel caso di non assoggettabilità, la Stazione appaltante produrrà una dichiarazione sottoscritta dal RUP, corredata da documenti esplicativi, che attesti motivatamente l'esclusione dalla procedura, mentre in caso di assoggettabilità dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza la documentazione prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, redatta secondo le Linee Guida di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 14.02.2022, in vigore dal 29.04.2022

Aspetti idraulici

Considerato che il piano attuativo in esame fa parte di un progetto generale più ampio che prevede la realizzazione di interventi interferenti con le fasce perimetrate dal P.A.I., si ricorda che i medesimi dovranno essere subordinati all'ottenimento di un parere da parte dell'Autorità idraulica competente ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.A.I..

Principio DNSH

Per quanto attiene il rispetto del principio DNSH si raccomanda di ottemperare a quanto previsto ai sensi del Regolamento EU C (2021) 2800 finale del 04/06/2021, in merito alla corretta valutazione degli effetti sui 6 obiettivi ambientali attraverso la compilazione delle liste di controllo. Si è infatti rilevato che la metodologia applicata non risulta coerente con quanto previsto dall'Allegato I del documento "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza" 2021/C 58/01.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Montefranco.

4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni Ambientali.

5. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 15/07/2022

L'Istruttore
- Giovanni Roccatelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni li 15/07/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 18/07/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2